

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4062/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti della floricoltura originari delle isole Canarie (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in virtù dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo a talune modifiche del regime applicato alle isole Canarie<sup>(1)</sup>, taluni prodotti della floricoltura dei codici 0601 10 90, 0602 10 90, 0602 40 11, 0602 40 19, 0602 99 45, 0602 99 49, 0602 99 51, 0602 99 59, 0602 99 70 e 0602 99 99 della nomenclatura combinata, originari delle isole Canarie, sono ammessi all'importazione nella Comunità a dazi doganali ridotti nel quadro di un contingente tariffario comunitario annuo di 4 700 t;

considerando che per l'anno 1988 i dazi da applicare entro i limiti del contingente tariffario corrispondono al 62,5 % dei dazi della nomenclatura combinata; che, tuttavia, i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità; che se i prodotti sono importati in Portogallo i dazi contingenziali applicabili devono essere calcolati sulla base delle disposizioni in materia dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di etichettatura quale prova della loro origine;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di ciò e prevedere i codici della nomenclatura combinata e, eventualmente, i numeri di codice TARIC che riguardano tali prodotti;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori comunitari al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura

comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingenziale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno avuto il seguente andamento:

*(in tonnellate)*

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	427	144	529
Danimarca	5	5,6	6
Germania	180	219,9	308
Grecia	—	—	—
Spagna	3 096	3 880	—
Francia	15	26	35
Irlanda	—	—	1
Italia	67	31,3	44
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	216	177	198

considerando che, in funzione di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono in una prima fase determinarsi approssimativamente come segue:

Benelux	6,50
Danimarca	0,08
Germania	2,34
Grecia	0,08
Spagna	84,53
Francia	0,27
Irlanda	0,08
Italia	1,06
Portogallo	0,08
Regno Unito	4,98

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il volume del contingente in due parti, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario tairo

(<sup>1</sup>) GU n. L 133 del 25. 5. 1987, pag. 5.